

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3497 del 18/06/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Medicina (BO), Via San Vitale Est n. 2101/A, richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA CAZZANI DI GIUSEPPE E GIORGIA S.S. per l'attività di produzione di biometano per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3644 del 18/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Medicina (BO), Via San Vitale Est n. 2101/A, richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA CAZZANI DI GIUSEPPE E GIORGIA S.S. per l'attività di produzione di biometano per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-13 del 03/01/2020, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Medicina con Atto monocratico n. 17 del 16/01/2020 e con scadenza di validità in data 15/01/2035 alla SOCIETA' AGRICOLA CAZZANI DI GIUSEPPE E GIORGIA S.S. (C.F. 02375791205 e P.IVA 02375791205), per area di gestione dell'attività di produzione energia elettrica mediante combustione del biogas originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto svolta presso l'impianto in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Medicina};

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Medicina};

VISTA l'attivazione della Procedura Abilitativa Semplificata e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria "semplificata", ai sensi degli artt.14 comma 2 e 14-bis della L. 241/1990, da effettuarsi in modalità asincrona e di quanto previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 del Comune di Medicina – Settore Programmazione e Gestione del Territorio, acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/166121 del 18/09/2024 (**pratica Sinadoc 32396/2024**), a seguito dell'istanza presentata in data 23/08/2024 dal procuratore della SOCIETA' AGRICOLA CAZZANI DI GIUSEPPE E GIORGIA S.S. (C.F. 02375791205 e P.IVA 02375791205), con sede legale in Comune di Medicina (BO), Via San Vitale Est n. 2101/A per la conversione dell'impianto di digestione anaerobica alla produzione di biometano e contestuale Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente rilasciata per l'attività di produzione energia elettrica mediante combustione del biogas originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto svolta presso l'impianto ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Medicina};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Medicina};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per conversione dell'esistente impianto di produzione di energia elettrica mediante combustione del biogas originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto in impianto per la produzione di biometano sempre dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di *“Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V”* e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- *“DECRETO ODORI”*, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante *“Norme in materia ambientale”* – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”*.

Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/2006 recante *“Norme in materia ambientale”* - Parte Terza - Sezione II - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 *“Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali”* -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016, recante *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”*.
- Regolamento Regionale n. 2/2024 *“Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”*
- Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57 comma 2 del Regolamento Regionale 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del D.Lgs. n.

152/2006 e la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- il Comune di Medicina – Settore Programmazione e Gestione del Territorio, con nota prot.18690 del 16/09/2024 agli atti di ARPAE al PG/2024/166121 del 16/09/2024 di attivazione della Procedura Abilitativa Semplificata, richiedeva al: Comune di Medicina, Consorzio della Bonifica Renana e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna, quali soggetti competenti ai fini della valutazione della modifica dell'AUA vigente l'espressione dei pareri di competenza necessari all'adozione del provvedimento di AUA, da considerarsi endoprocedimento della Procedura Abilitativa Semplificata attivata
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/172393 del 25/09/2024 comunicava al Comune di Medicina l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Medicina, Consorzio Bonifica Renana e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/176250 del 01/10/2024 comunicava al Comune di Medicina la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il Comune di Medicina con nota del 03/10/2024, acquisita con PG/2024/181112 del 04/10/2024, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal Comune ad ARPAE SAC con note acquisite con PG/2024/195582 del 29/10/2024 e PG/2024/207361 del 15/11/2024;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarichi in acque superficiali, emissioni in atmosfera e impatto acustico (PG/2024/214131 del 26/11/2024).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Provvedimento positivo conclusivo della Conferenza di Servizi ai fini dell'approvazione della Procedura Abilitativa Semplificata per l'approvazione del progetto di conversione dell'impianto prot. 24684 del 06/12/2024 (PG/2024/222716 del 06/12/2024);
- Parere idraulico per la matrice scarichi in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Renana prot. 15513 del 27/11/2024 pervenuto in allegato al Provvedimento conclusivo prot. 24684 del 06/12/2024 (PG/2024/222716 del 06/12/2024);
- NullaOsta di conformità urbanistico edilizia del Comune di Medicina contenuto nel (Provvedimento conclusivo prot. 24684 del 06/12/2024 (PG/2024/222716 del 06/12/2024);
- NullaOsta per la matrice scarichi del Comune di Medicina contenuto nel (Provvedimento conclusivo prot. 24684 del 06/12/2024 (PG/2024/222716 del 06/12/2024);
- NullaOsta per la matrice acustica del Comune di Medicina contenuto nel (Provvedimento conclusivo prot. 24684 del 06/12/2024 (PG/2024/222716 del 06/12/2024);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite il Comune di Medicina – Settore Programmazione e Gestione del Territorio non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 1068,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00,
- Allegato B - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 26,00.
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato D - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della SOCIETA' AGRICOLA CAZZANI DI GIUSEPPE E GIORGIA S.S., per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal Comune di Medicina territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9131 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, all'ing. Paola Cavazzi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della SOCIETA' AGRICOLA CAZZANI DI GIUSEPPE E GIORGIA S.S. (C.F. 02375791205 e P.IVA 02375791205) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), Via San Vitale Est n. 2101/A, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE

Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune
--------	---	--------

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di Medicina con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna;
 - *"Allegato C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna ;
 - *"Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Medicina con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-13 del 03/01/2020), e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Medicina di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal Comune di Medicina – Settore Programmazione e Gestione del Territorio ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al Comune di Medicina – Settore Programmazione e Gestione del Territorio ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Medicina e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

L'Incarico di funzione

Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto SOCIETA' AGRICOLA CAZZANI di Cazzani Giuseppe e Giorgia S.S. - biometano
Comune di Medicina (BO), via San Vitale Est n. 2101/A**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al all'Art. 124 del
D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006**

1. Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico denominato S1 sul suolo (sub-irrigazione) classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di ARPA Distretto Pianura), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività dell'impianto di abitazione e ufficio/magazzino a servizio dell'attività agricola.

Scarico S2

Scarico denominato S2 in acque superficiali classificato dal Comune di Medicina "scarico di acque reflue domestiche" provenienti da uffici e servizi annessi all'impianto a biogas.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i reflui generati dall'impianto di digestione anaerobica che vengono riutilizzati all'interno del processo produttivo, costituiti da:

- acque meteoriche di dilavamento delle trincee di stoccaggio degli insilati e dalla platea di stoccaggio del digestato solido;
- acque meteoriche di dilavamento dei piazzali carrabili asfaltati;

I piazzali di transito sono dotati di rete fognaria di raccolta delle acque di pioggia. Le acque di pioggia sono inviate alla vasca di trattamento acque di prima pioggia, le acque di seconda pioggia sono inviate ai bacini in terra di raccolta e stoccaggio (n. 3 invasi preesistenti, prima dell'invio all'utilizzo in digestione anaerobica).

Le acque di pioggia raccolte dalla rete fognaria dei piazzali sono inviate ad una vasca di prima

pioggia, che separa le acque per decantazione. I sedimenti vengono inviati alla digestione anaerobica, le acque proseguono verso il primo invaso di volume pari a circa 1500 mc; riempito il primo invaso le acque per mezzo di una tubazione di alto livello sono collettate al secondo invaso di volume pari a circa 4.500 mc, da qui mediante una autobotte o con motopompa le acque dall'invaso 2 potranno essere portate all'impianto di digestione anaerobica oppure all'invaso 3. Nella seconda vasca è anche prevista l'ossigenazione. Il terzo invaso di volume pari a circa 21.000 mc e stocca le meteoriche da riutilizzare nei periodi meno piovosi).

Le acque di prima pioggia saranno tutte riciclate in testa all'impianto di digestione anaerobica.

La rete fognaria degli eluati raccoglie gli eluati provenienti dalle trincee per lo stoccaggio di insilati, pollina e sottoprodotti dell'industria agroalimentare con tenore di sostanza secca < al 60% e dalla sezione di separazione del digestato, che vengono inviati alla prevasca e successivamente all'impianto di digestione anaerobica.

Le acque dei pluviali non vengono rappresentate in planimetria

3. Prescrizioni

a) Preso atto di quanto contenuto, relativamente alla matrice scarichi, nel provvedimento conclusivo del procedimento di PAS del Comune di Medicina (prot. 24684 del 06/12/2024) agli atti di ARPAE in data 06/12/2024 al PG/2024/222716, permangono valide le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 1783 del 01/02/2016 relativo allo scarico S1 e con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 5668 del 05/10/2017 relativo allo scarico S2. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

b) Inoltre, così come riportato nel citato provvedimento ed in base al parere rilasciato da AUSL (prot.n. 30803 del 24/09/2024) in sede di procedimento, la Società dovrà in fase di realizzazione dell'impianto:

- 1. Presentare un Progetto da trasmettere prima del conferimento della pollina che preveda la realizzazione di una piazzola impermeabile dotata di canaletta di sgrondo dei liquidi utilizzati per la disinfezione dei mezzi, dotata di valvola automatica o manuale che in fase di non utilizzo della disinfezione deviare le acque meteoriche che vi ricadono al corpo idrico superficiale.*
- 2. Dovrà essere presentata una nuova planimetria aggiornata con la rete di smaltimento delle acque della zona di lavaggio ruote, comprensiva della valvola di deviazione.*
- 3. Detta documentazione dovrà essere presentata al SUAP e Autorità competente per l'AUA (ARPAE-AACM) al fine di poter valutare le modifiche intervenute e verificare la necessità di*

aggiornamento del provvedimento di AUA vigente

- c) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, indicate dal Consorzio della Bonifica Renana con proprio parere del 27/11/2024 (prot.n. 15513), già allegato al provvedimento conclusivo del procedimento di PAS del Comune di Medicina (prot. 24684 del 06/12/2024)

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/872/2015) e di ARPAE (Sinadoc n. 2762/2016, Sinadoc n. 26173/2017).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 16/09/2024 al PG/2024/166121) e ss.mm.e ii..

Pratica Sinadoc n. 32396/2024

Documento redatto in data 16/06/2025

P.G. n. **1193**
Trasmissione ad ARPAE
Suap n. 157/2015

Medicina, **1 FEB. 2016**

Oggetto: nulla osta ad autorizzazre in AUA – Matrice scarichi – Soc. Agr. Cazzani S.S. di Giuseppe e Giorgia.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda prot. n. 20620 del 20/11/2015 e successiva integrazione – prot. n. 326 del 09/01/2016 – presentate dal Sig. Cazzani Giuseppe, nato a Bologna il 14/12/1954 – C.F.:CZZGPP54T14A944W, in qualità di legale rappresentante della Soc.Agr. Cazzani S.S., con sede a Medicina (BO) in Via San Vitale Est n. 2101/A – C.F.: 02375791205 – tesa ad ottenere autorizzazione a scaricare su suolo le acque reflue domestiche provenienti da immobile destinato al primo piano a civile abitazione ed al piano terra ad ufficio/magazzino a servizio dell'azienda agricola, ubicata a Medicina (BO) in Via San Vitale Est n. 2101/A;

Acquisito il parere favorevole condizionato di A.R.P.A.E. – Sinadoc 2268/2015 (ns. prot. n. 1642/2016);

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Vista la DGR 286/2005 “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

Il Sig. Cazzani Giuseppe, nato a Bologna il 14/12/1954 – C.F.:CZZGPP54T14A944W, in qualità di legale rappresentante della Soc.Agr. Cazzani S.S. di Giuseppe e Giorgia, con sede a Medicina (BO) in Via San Vitale Est n. 2101/A – C.F.: 02375791205, ad immettere su suolo, le acque reflue domestiche provenienti da un immobile destinato al piano primo a civile abitazione e al piano terra ad ufficio/magazzino a servizio di attività agricola, ubicata a Medicina (BO) in Via San Vitale Est n. 2101/A, alle condizioni indicate da A.R.P.A.E di seguito elencate:

1. non aumentare gli abitanti equivalenti da servire;
2. non effettuare scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intendono solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine;

3. la realizzazione della trincea e dell'impianto di dispersione mediante sub-irrigazione deve essere conforme a quanto indicato nell'allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/1977;
4. i sistemi di pretrattamento (pozzetti degrassatori e fossa Imhoff) devono essere adeguatamente dimensionati ai sensi della DGR 1053/2003;
5. dovranno essere eseguite periodiche operazioni di pulizia dei pozzetti degrassatori, della fossa Imhoff e dei pozzetti di cacciata/raccordo/ispezione. I fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
6. lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti;
7. la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

E' fatto obbligo, inoltre:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

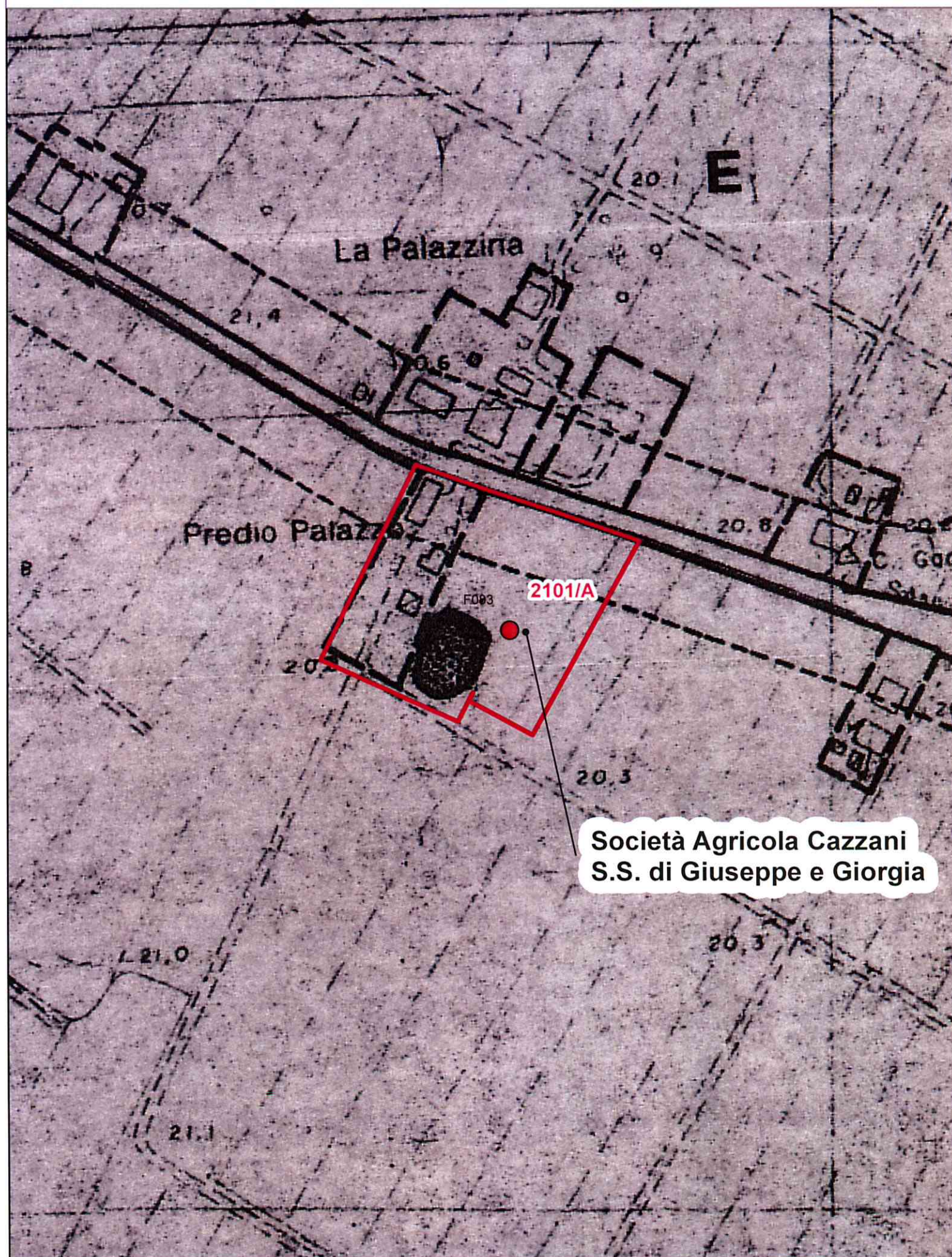
Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura.

Il presente nulla osta non ricomprende gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà o di scarichi diversi da quelli domestici.

Copia del presente nulla osta viene inviata ad A.R.P.A.E ai fini dell'adozione di AUA.



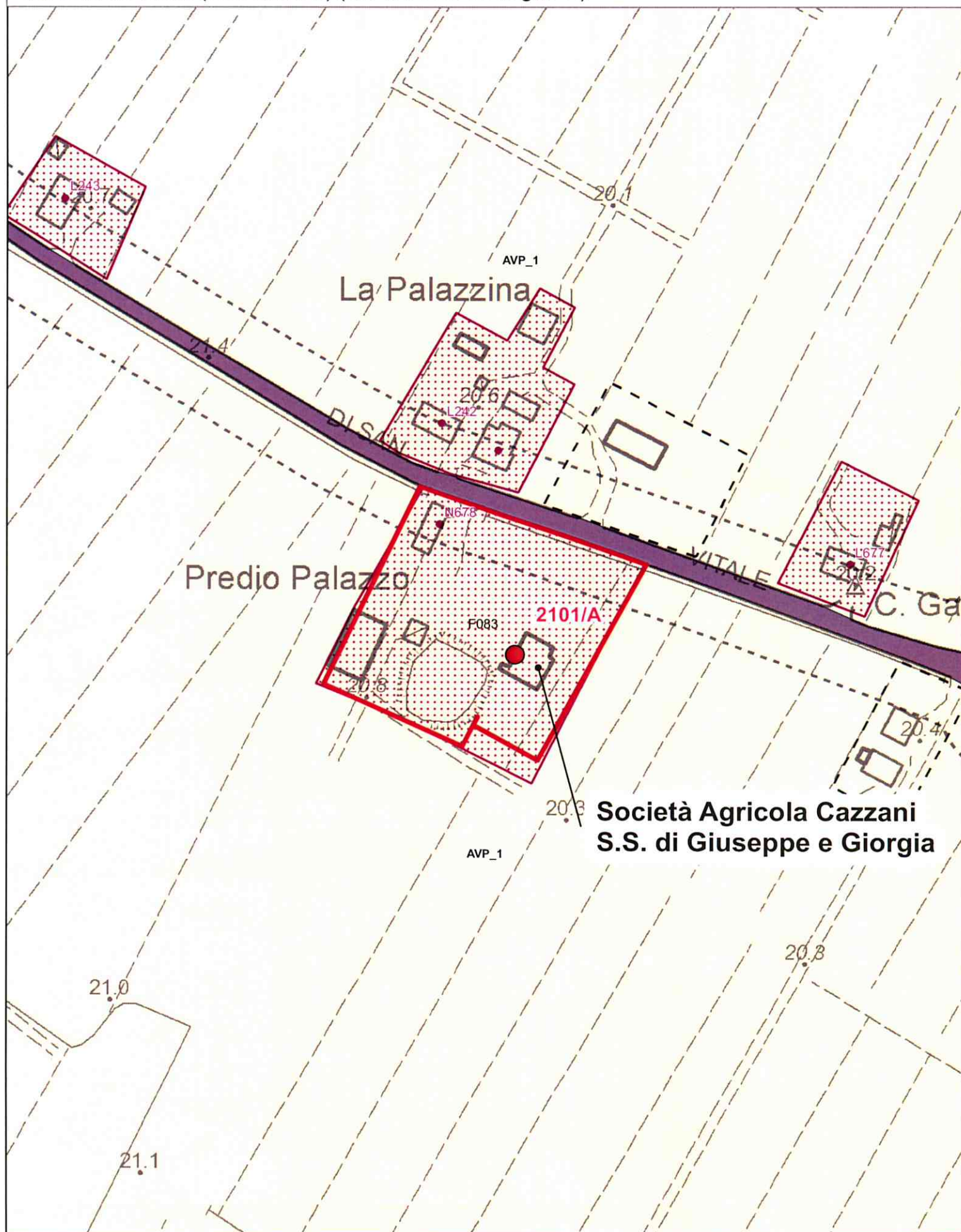
IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Jessica Forri)



Tav. RUE

- AMBITO AVP_1: ambiti ad alta vocazione produttiva agricola della Pianura (Art. 4.1.1)
- Edifici e manufatti di interesse storico-culturale e testimoniale del territorio rurale (beni culturali) (art. 1.1.8 SC e Allegato 2)

1:2.000



Rif. Prot. n. 5668/2017
Tit. 06 Cat. 09
Suap 53/2017
pec

Oggetto: parere autorizzativo allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche derivanti da uffici e servizi annessi all'impianto a biogas della Società Agricola Cazzani S.S. di Giuseppe e Giorgia, ubicato in via San Vitale Est n. 2101/A.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda di modifica sostanziale di A.U.A. inoltrata al Suap del Comune di Medicina, prot. n. 5668 del 28/3/2017 (Pratica Suap. n. 53/2017) dalla Società Agricola Cazzani S.S. di Giuseppe e Giorgia, P. IVA 02375791205, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche derivanti da uffici e servizi annessi all'impianto a biogas della Società Agricola Cazzani S.S. di Giuseppe e Giorgia, ubicato in via San Vitale Est n. 2101/A, rilasciata dal Comune di Medicina in data 04/02/2014 prot. n. 1872;

Vista la dichiarazione della Società Agricola Cazzani S.S. di Giuseppe e Giorgia sull'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo di cui sopra;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";

Vista la DGR 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la DGR 286/2005 "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

AUTORIZZA

il Sig. Giuseppe Cazzani, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Cazzani S.S. di Giuseppe e Giorgia, P. IVA 02375791205, con sede legale a Medicina in via San Vitale Est n. 2101/A, ad immettere in acque superficiali le acque reflue domestiche derivanti da uffici e servizi annessi all'impianto a biogas della Società Agricola Cazzani S.S. di Giuseppe e Giorgia, ubicato in via San Vitale Est n. 2101/A.

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. non devono essere effettuati scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine;
2. i sistemi di pretrattamento e trattamento dovranno essere adeguatamente dimensionati ai sensi della DGR 1053/2003 in funzione del numero di abitanti equivalenti da servire;
3. dovranno essere eseguite periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del pozzetto degrassatore, della fossa imhoff dei pozzetti di raccordo/ispezione, del filtro batterico anaerobico. I fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

E' fatto obbligo, inoltre:

- rispettare i limiti di emissione previsti dal Regolamento di fognatura e depurazione;
- rendere sempre accessibile anche dall'esterno il pozzetto di prelievo;
- ottemperare alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e renderla disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

La presente autorizzazione non ricomprende gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà.

Restano, in ogni caso, valide le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas – PG 0527910 del 18/12/2008 - rilasciata dalla Provincia di Bologna – Servizio Tutela Ambientale.

Copia della presente viene inviata alla ARPAE SAC – ai fini del rilascio di AUA .

IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

Rb O:\Edilizia_Urbanistica\Edilizia_Privata\FASCICOLI_FABBRICATO\Muzzaniga\447_Giordani\Suap n.
2017_131 AUA Prot. n. 12858_2017\VIA MUZZANIGA 447_Flli Giordani srl_Nullà Osta.doc

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto SOCIETA' AGRICOLA CAZZANI di Cazzani Giuseppe e Giorgia S.S. - biometano
Comune di Medicina (BO), via San Vitale Est n. 2101/A**

ALLEGATO B

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del
D.Lgs. 152/2006, della L.R. 4/2007 e del Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024**

1. Esiti della valutazione

In data 24/02/2021 la società ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione n. 28423 per l'utilizzo agronomico del digestato prodotto dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti sito in Comune di Medicina (BO), via San Vitale Est n. 2101/A.

L'ARPAE-AACM in data 24/02/2021 al PG/2021/29263 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Medicina non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi comprese le modalità di gestione e stoccaggio di detti materiali così come indicate nel *"Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"* n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna.
- b) L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
- c) Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al

D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

- d) Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, la società deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
- e) La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite P.E.C. gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Effluenti di Allevamento delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 26173/2017).
- Documentazione Tecnica Utilizzazione Effluenti di Allevamento allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento alla Comunicazione di utilizzazione agronomica n. 28423 datata 24/02/2021 (agli atti di ARPAE in data 24/02/2021 al PG/2021/29263).

Pratica Sinadoc n. 32396/2024

Documento redatto in data 16/06/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOCIETA' AGRICOLA CAZZANI di Cazzani Giuseppe e Giorgia S.S. -
biometano
Comune di Medicina (BO), via San Vitale Est n. 2101/A

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione biometano svolta dalla società Società Agricola CAZZANI s.s. nello stabilimento posto in comune di Medicina, via San Vitale Est n° 2101/A secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni fase transitoria

Fase 1: la società Società Agricola CAZZANI s.s. dovrà comunicare la data di inizio lavori di riconversione dell'impianto produzione energia elettrica da biogas in impianto produzione biometano e la data di spegnimento dei cogeneratori esistenti: durante questa fase, per la matrice emissioni in atmosfera, devono essere rispettate le prescrizioni indicate nell'atto di AUA vigente DET-AMB-2020-13. Durante questa fase le emissioni derivanti dai cogeneratori e dalle torce di sicurezza esistenti rimangono attive. Al termine della Fase 1, i cogeneratori esistenti e la torcia esistente dovranno risultare dismessi;

Fase 2: a seguito dell'installazione, avviamento e collaudo del nuovo cogeneratore e del sistema di Upgrading (punti di emissioni E9, E10), E11 (nuova torcia di emergenza), E12 (nuova caldaia a biogas) per la matrice emissioni in atmosfera valgono le prescrizioni riportate nel presente atto;

Fase 3: a seguito della comunicazione ed esecuzione dei campionamenti di messa a regime per i punti di emissione E9, E10, tutte le emissioni dalla E3 alla E12 devono risultare attive e a regime e valgono le prescrizioni riportate nel presente atto.

Prescrizioni impianto a regime

1. La Società Agricola CAZZANI s.s. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: NUOVO COGENERATORE P_t nominale 940 KWt

Portata	5000 Nm ³ /h
massima	
Durata	24 h/g
massima	
Altezza	10 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri	10 mg/Nm ³
.....	
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	100 mg/Nm ³
(*)	
Ossidi di azoto ed ammoniaca (espressi come NO ₂)	450 mg/Nm ³
(**) ...	
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350 mg/Nm ³
.....	
Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³
.....	
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³
.....	

(*) escluso il metano

(**) in presenza di impianti di abbattimento che producono ammoniaca

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: UPGRADING/OFFGAS

Portata	900 Nm ³ /h
massima	
Durata	24 h/g
massima	
Altezza	4 m
.....	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido Solfidrico	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

L'emissione di offgas è collegata ad un impianto di abbattimento – postcombustore rigenerativo (RTO) a tre camere.

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

Portata	1500 Nm ³ /h
massima	
Durata	emerge
massima	nza
Altezza	10 m
.....	

Dovranno essere garantiti i seguenti parametri operativi:

Ritenzione di fiamma > 0,3 sec.

Temperatura di combustione > 850 °C

efficienza di combustione: CO₂/CO+CO₂ > 99%

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto il punto di emissione funziona esclusivamente in condizione di emergenza.

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: CALDAIA A BIOGAS P_t nominale 940 Kwt

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera ff).

EMISSIONI E3 – E4 – E5 – E6 – E7 – E8

PROVENIENZA: VALVOLE SOVRAPRESSIONE

Trattasi di dispositivi di emergenza. Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE DA GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO – 132 kVA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera bb).

-
2. L'utilizzo della torcia (punto E11) deve essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento o di manutenzione dell'impianto di trattamento del biogas.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

3. Per quanto riguarda il punto di emissione E10 (upgrading/offgas) la Società Agricola CAZZANI s.s. dovrà valutare la possibilità di installazione un impianto di recupero della CO₂ al fine di ridurre l'impatto ambientale, sulla base di quanto indicato dalla DGR n°2347/2019 al punto 4.3.1.1.

4. Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di:

- un registro, avente il format riportato al punto 13 dell'allegato tecnico alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n.1496/2011, ove dovranno essere annotati:
 - gli indicatori di attività dell'impianto
 - la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni e gli interventi di verifica funzionamento e manutenzione dei diversi impianti
 - gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza annotati gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza E11 (torcia) e da E3 a E8 (sfiati di emergenza) ed E12 (caldaia di emergenza) e la durata dell'evento. In particolare dovrà essere annotato ogni entrata in funzione delle valvole/sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure a situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading. Tale informazione dovrà essere trasmessa ad ARPAE APAM al termine di un anno di funzionamento dell'impianto: qualora emerga che siano frequenti gli sfiati di biogas, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non trattato (particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno) verrà valutato se prevedere un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare.

Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

5. Il Biogas utilizzato quale combustibile del cogeneratore dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X Parte I-Sez.1–lettera r) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo della parte quinta del D.Lgs.n°152/2016 ss.mm.ii., devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

6. **Impatto odorigeno:**

In coerenza al punto 3.3 della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°1495/2011 il Gestore di stabilimento dovrà eseguire una campagna di rilevamento delle emissioni odorogene per la durata di 2 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio deve

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004. Il monitoraggio dovrà prevedere sia il campionamento delle sorgenti più impattanti interne all'impianto, così come indicato dal Piano di Monitoraggio del Gestore, sia al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente del vento.

Si dovranno prevedere almeno 2 autocontrolli all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Si dovranno prevedere almeno 2 autocontrolli all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Dovrà essere data comunicazione anticipata (almeno 15 gg) ad ARPAE AACM e APAM e Comuni interessati, delle giornate in cui avverranno i campionamenti. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto dovrà trasmettere tali dati alla Autorità Competente (Arpae AACM e APAM).

Al termine di ogni campagna di monitoraggio, dovranno essere trasmessi ad Arpae APAM Distretto di Pianura e Arpae AACM, gli esiti analitici corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva. Tutte le analisi di unità odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore. I referti analitici relativi alle singole campagne dovranno essere corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in OUE/m³ delle diverse sorgenti.

A seguito degli esiti delle campagne di misura o qualora dovessero emergere delle problematiche/segnalazioni di disagio odorigeno (da intendersi come segnalazioni di disturbo olfattivo formulate dalla popolazione e/o accertate nel corso dei sopralluoghi, e di cui l'autorità competente abbia accertato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla provenienza dallo stabilimento), l'autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una prescrizione di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere il livello di concentrazioni delle unità odorigene, così come previsto nelle procedure contenute nelle già citate: Linee Guida Arpae della Direzione Tecnica ARPAE 35/DT *"Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii."*, e Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg.Dec. 309/2023 *"Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia emissioni odorigene impianti e attività"*.

Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in relazione ai risultati emersi, l'autorità competente potrà in presenza di problematiche odorigene prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere un approfondimento modellistico e/o pervenire ad un eventuale proposta di adeguamento strutturale del sito aziendale allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

7. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

8. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano

descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

9. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e

rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

10. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

11. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi

superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per tutti i punti di emissione la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E9, E10, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata

autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

13. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di validazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

14. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato

rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE in data 16/09/2024 al PG/2024/166121)

Pratica Sinadoc n°32396/2024

Documento redatto in data 16/06/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto SOCIETA' AGRICOLA CAZZANI di Cazzani Giuseppe e Giorgia S.S. - biometano
Comune di Medicina (BO), via San Vitale Est n. 2101/A**

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA CAZZANI di Cazzani Giuseppe e Giorgia S.S. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, per l'attività di Produzione di Biometano.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/214131 del 26/11/2024.
- Visto il provvedimento conclusivo del procedimento di PAS del Comune di Medicina (prot. 24684 del 06/12/2024) agli atti di ARPAE in data 06/12/2024 al PG/2024/222716 relativamente a quanto prescritto per la matrice di impatto acustico

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dell'impianto è tenuta, relativamente alla matrice di impatto acustico, al rispetto delle prescrizioni del Comune di Medicina così come elencate nel provvedimento conclusivo del procedimento di PAS sopracitato ed in particolare:
- *A completamento di tutte le nuove opere impiantistiche, dovrà essere effettuato un collaudo acustico post operam, così come anche dichiarato dal Tecnico in Acustica ambientale nella relazione integrativa di impatto acustico previsionale, finalizzato ad attestare i risultati attesi in tale studio in merito al rispetto dei valori limite assoluti di immissione per la Classe di appartenenza e dei valori limite assoluti differenziali presso i recettori. Si precisa che qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche all'interno degli edifici abitativi del rumore residuo ed ambientale, e facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi; si fa presente che in base alle 'Linee Guida ARPAE, n.DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte, con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata. Al fine di determinare gli impatti sonori del traffico indotto lo stesso dovrà essere valutato confrontando quest'ultimo con il periodo di morbida o con il livello sonoro statistico L90.*

- *Qualora dall'analisi dei risultati del collaudo acustico emergano delle criticità, l'attestazione del rispetto dei valori limite dovrà essere valutato considerando i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge.*
 - *Entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico a Comune e ARPAE, a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco ENTECA, con relativi risultati di detto collaudo.*
 - *Nella medesima relazione di collaudo acustico dovrà essere allegata dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, in merito alla possibilità di spegnere in fase di esercizio le sorgenti rumorose dichiarate 'funzionanti in continuo' per almeno 15 minuti al fine di permettere agli Enti di controllo la possibilità di eseguire eventuali verifiche strumentali istituzionali.*
 - *A prescindere dai punti cui sopra, sia in fase di cantiere per l'approntamento del nuovo impianto nonché in fase di esercizio, dovranno sempre essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante. Sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.*
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/872/2015) e di ARPAE (Sinadoc n. 2762/2016, Sinadoc n. 26173/2017).
- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società medesima relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 16/09/2024 al PG/2024/166121) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc n. 32396/2024

Documento redatto in data 16/06/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.